

2014

Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo)

Preambolo

1 Le presenti Direttive hanno un duplice scopo: consentire, attraverso misure organizzative, il mantenimento o il ripristino dei rapporti tra banche e clienti e concretizzare l'attuazione pratica della liquidazione, prevista a norma di legge, degli averi non rivendicati nell'interesse delle persone coinvolte.

2 Nello specifico servono a:

- 3 • prevenire l'interruzione dei contatti con il cliente,
- 4 • tutelare gli averi da eventuali abusi in caso d'interruzione dei contatti con il cliente,
- 5 • amministrare gli averi secondo criteri unitari in caso d'interruzione dei contatti con il cliente,
- 6 • ripristinare i contatti tra la banca e gli aventi diritto,
- 7 • agevolare le ricerche di averi da parte dei clienti o degli aventi diritto, e
- 8 • concretizzare l'applicazione dell'art. 37m della Legge sulle banche e gli art. 49-59 dell'Ordinanza sulle banche concernenti la liquidazione degli averi non rivendicati.

Concetti – Regole di base per assenza di contatti e non rivendicazione

9 *Nota introduttiva:* il concetto di «averi non rivendicati», ridefinito dall'art. 45 dell'Ordinanza sulle banche, fissa un termine di 10 anni dall'ultimo contatto documentato con il cliente. Come descritto in seguito, un contatto con il cliente può interrompersi in qualsiasi momento, comportando l'assenza di contatti e obbligando la banca ad adottare le misure menzionate nelle presenti Direttive già prima dello scadere dei 10 anni. A tal fine occorre distinguere tra:

10 • non rivendicazione (Ordinanza sulle banche)

11 • e assenza di contatti (Direttive).

12 *Assenza di contatti*: risulta sostanzialmente al verificarsi di eventi particolari, ossia quando da un lato non vi è più alcun contatto da parte del cliente o di un eventuale procuratore, e dall'altro quando la banca non riesce a mettersi in contatto con loro. Se il procuratore del cliente è al tempo stesso il suo gestore patrimoniale indipendente o il suo consulente in investimenti, può informare la banca qualora la relazione d'affari che intrattiene con il cliente non presenti più contatti. Ciò ha come conseguenza che tale relazione d'affari sia considerata senza contatti anche per la banca.

13 Si è quindi in presenza di assenza di contatti per un cliente al quale viene regolarmente spedita la posta, quando:

14 • la corrispondenza inviata gli ritorna al mittente,

15 • non si hanno contatti di alcun tipo con il suddetto cliente,
e

16 • le ricerche effettuate dalla banca hanno dato esito negativo (cfr. capitolo IV, punti 2 e 3).

17 L'assenza di contatti è considerata dopo un periodo di 10 anni (contemporaneamente all'insorgenza della non rivendicazione di cui all'art. 45 dell'Ordinanza sulle banche), nei casi elencati seguenti e a meno che la banca non sia venuta a conoscenza precedentemente, sulla base di informazioni concrete, della morte del cliente e che non sia possibile contattare eventuali procuratori o successori legali.

18 a) Libretti di risparmio emessi: quando per 10 anni il cliente non fa aggiornare gli interessi e non vi è più alcun contatto con lui.

19 b) Cassette di sicurezza: quando, documentato dal verbale, per 10 anni il cliente non si è recato presso la sua cassetta di sicurezza e non vi è più alcun contatto con lui.

20 c) Posta fermo banca o altre istruzioni particolari del cliente: quando da 10 anni non vi è più alcun contatto con il cliente.

21 Nelle *relazioni bancarie elettroniche* (e-banking) l'assenza di contatti subentra quando non vi sono più contatti con il cliente da 3 anni, a meno che la banca non sia venuta a conoscenza precedentemente, sulla base di informazioni concrete, della morte del cliente e che non sia possibile contattare eventuali procuratori o successori legali.

22 *Contatto*: è considerato tale qualsiasi notizia, istruzione, comunicazione o dichiarazione ricevuta da parte del cliente, del suo procuratore o dei suoi successori legali che genera un movimento sul conto/deposito o che trova riscontro negli atti. Lo stesso vale anche per l'e-banking con l'aggiunta, se determinabile, di ogni login in cui vengono usati gli strumenti di legittimazione del cliente o del suo eventuale procuratore. Non vi è più alcun contatto qualora, in caso di decesso del cliente, l'eventuale procuratore o i successori legali non concorrono a provare il diritto alla successione.

23 *Relazione con il cliente*: l'assenza di contatti si riferisce al cliente di una banca in Svizzera e non a una singola relazione d'affari con lo stesso. Nel caso in cui un cliente possieda più conti, libretti, depositi o cassette di sicurezza, un contatto relativo a uno solo di questi esclude l'assenza di contatti per l'insieme dei conti, libretti, depositi o cassette di sicurezza del cliente.

24 *Non rivendicazione* (art. 45 dell'Ordinanza sulle banche):

«1 Gli averi si considerano non rivendicati se durante 10 anni dall'ultimo contatto la banca non ha più potuto stabilire un contatto con il cliente, con i suoi successori legali (aventi diritto) o con una persona che ha ricevuto una procura.

2 L'ultimo contatto è quello che risulta dagli atti della banca.

3 Gli averi trasferiti a un'altra banca in vista della liquidazione di una banca si considerano non rivendicati già prima della scadenza dei 10 anni se la banca trasferente fornisce la prova di avere intrapreso tutti i passi necessari al ripristino del contatto con l'avente diritto.»

25 L'insorgenza di una non rivendicazione non annulla un'assenza di contatti secondo le presenti Direttive. Per contro, il ripristino del contatto con il cliente annulla sia l'assenza di contatti che la non rivendicazione.

I. Misure preventive volte ad evitare l'interruzione dei contatti con i clienti

26 Mediante misure preventive, le banche devono prendere provvedimenti e predisporre strumenti atti ad evitare l'interruzione dei contatti con i clienti e a limitare, per quanto possibile, il numero di nuove relazioni clienti per le quali si configura un'assenza di contatti.

1. Messa a punto dei prodotti

27 Nella messa a punto dei loro prodotti, le banche devono fare in modo di garantire i contatti con i clienti e di ridurre, per quanto possibile, il rischio che possano essere interrotti. In tal senso, ad esempio, appare poco opportuno al momento della chiusura di un conto da parte del cliente accollargli delle spese che potrebbero indurlo a lasciarlo aperto con un modesto saldo.

2. Informazioni ai clienti

28 All'apertura di una relazione d'affari e ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, le banche informano il cliente, a voce o per iscritto, sui problemi e sulle conseguenze derivanti dall'assenza di contatti, fornendogli un'adeguata consulenza e invitandolo a collaborare per evitare l'interruzione dei contatti. A tale proposito si intende, tra l'altro, la comunicazione del cliente alla banca dei suoi cambiamenti d'indirizzo, la nomina di un procuratore generale o di una persona di fiducia a cui la banca può rivolgersi unicamente in caso di assenza di contatti.

29 Qualora la problematica dell'assenza di contatti venga affrontata in un colloquio personale con il cliente, la banca presta attenzione soprattutto alla questione successoria, che potrebbe implicare rischi particolari a questo riguardo.

30 Le banche possono consegnare ai loro clienti un promemoria a titolo informativo. L'Associazione svizzera dei banchieri può mettere a disposizione delle singole banche un simile promemoria che però per loro non ha valore vincolante.

II. Monitoraggio e gestione degli averi senza contatti

1. Misure organizzative

31 Per mezzo di direttive interne, le banche applicano le misure riportate qui di seguito, per un trattamento centralizzato.

- 32 • Grazie ad efficaci sistemi di controllo, le banche garantiscono l'individuazione tempestiva ed integrale degli averi senza contatti.
- 33 • Gli averi in questione devono essere appositamente contrassegnati e registrati dalla banca in modo centralizzato per facilitare la ricerca agli aventi diritto.
- 34 • Mediante misure di sicurezza idonee gli averi devono essere protetti da accessi illeciti.
- 35 • Le banche nominano le persone e gli organi interni competenti, responsabili del trattamento degli averi senza contatti.
- 36 • Gli averi in questione sono sottoposti alle speciali prescrizioni sulla conservazione degli atti (secondo nr 51-52).
- 37 • Le disposizioni sull'assenza di contatti delle presenti Direttive si applicano per analogia anche ai conti/depositi cifrati e alle cassette di sicurezza.
- 38 • Le banche devono stabilire i costi da addebitare ai clienti per il trattamento degli averi senza contatti.
- 39 • La banca può, a sua discrezione, riunire importi fino a CHF 1'000 in un conto collettivo.

2. **Salvaguardia dei diritti degli aventi diritto in caso di assenza di contatti e di rinuncia alla rescissione**

40 I diritti del cliente o dei suoi successori legali nei confronti della banca sono salvaguardati anche in caso di assenza di contatti.

41 **Rinuncia alla rescissione:** la banca rinuncia, in linea di principio, a rescindere il rapporto contrattuale con il cliente e a far decorrere il relativo termine di prescrizione solo a causa dell'assenza di contatti.

42 **Eccezione:** la banca ha la facoltà di rescindere o di effettuare una compensazione qualora i suoi crediti nei confronti del cliente o dei suoi successori legali non siano stati pagati alla scadenza o non siano più coperti. Sono fatte salve normative speciali, sancite in particolare dalla Confederazione o dalle autorità preposte, che prevedono la conclusione del contratto o considerano opportuna questa possibilità.

3. **Gestione degli averi nell'interesse dei clienti in caso di assenza di contatti**

43 Se subentra un'assenza di contatti, la banca è tenuta a salvaguardare gli interessi legittimi del titolare degli averi o dei suoi successori legali. Le banche emanano direttive interne volte ad assicurare una gestione uniforme di tali averi. Al riguardo devono essere osservati i principi indicati qui di seguito.

44 • *Gli averi di risparmio* continuano a essere gestiti senza cambiamenti e remunerati al tasso d'interesse praticato dalla banca.

45 • *I conti correnti e gli averi assimilabili* continuano a essere gestiti nel rispetto degli interessi del cliente, ossia con la dovuta diligenza e, se questo va a favore del cliente, ricavandone un reddito (ad esempio, sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o fondi d'investimento con un profilo di rischio conservativo).

- 46 • I *depositi titoli* continuano a essere gestiti senza cambiamenti. Le somme derivanti dal rimborso di titoli e i redditi da essi conseguiti devono essere reinvestiti in valori analoghi o in altri valori ritenuti idonei, eventualmente in forme di risparmio, tenendo conto della situazione d'investimento al momento della nuova allocazione. Al fine di conseguire un rendimento adeguato, la banca può, a sua discrezione, trasferire i depositi di minore entità ad esempio in un fondo d'investimento o in uno strumento simile. Per evitare deprezzamenti, può inoltre scegliere, se necessario, altre forme d'investimento allo scopo di ottimizzare il rendimento.
- 47 • I *mandati di gestione patrimoniale* vengono proseguiti senza cambiamenti. Qualora la strategia d'investimento stabilita dal cliente o le istruzioni da lui impartite risultino manifestamente incompatibili con i suoi interessi, la banca può procedere agli opportuni adeguamenti della strategia d'investimento.
- 48 • Le *cassette di sicurezza* possono essere aperte, in particolare se non ne è stata più pagata la locazione, ottemperando alle specifiche direttive interne della banca (verbalizzazione della procedura e possibile coinvolgimento dell'organo di revisione o di uno specifico soggetto vincolato al segreto professionale). Nel caso in cui subentri un'assenza di contatti, le cassette di sicurezza possono essere aperte anche se i relativi canoni di locazione risultano pagati, e questo al fine di completare le operazioni di ricerca e nell'ottica di una liquidazione. Il contenuto delle cassette aperte può essere custodito in modo centralizzato.
- 49 Qualora il contenuto di una cassetta sia composto da valori patrimoniali di natura bancaria e appaia opportuno, nell'interesse del cliente, svolgere determinate incombenze amministrative (ad esempio l'incasso di cedole) o effettuare un investimento del patrimonio, la banca provvede ad adottare le misure necessarie. Se si tratta, invece, di valori patrimoniali di altra natura, la banca si limita a custodirli in sicurezza.

4. Spese e commissioni

50 Le spese e le commissioni normalmente addebitate dalla banca si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione. Le banche possono inoltre imputare al cliente i costi supplementari causati dalle ricerche e dal trattamento e dal monitoraggio speciale degli averi senza contatti del cliente. Occorre comunque evitare di accollare al cliente oneri sproporzionati (cfr. anche nm 54).

III. Conservazione degli atti

1. Conservazione degli atti in caso di assenza di contatti

51 Nelle relazioni di clienti senza contatti, la banca conserva la corrispondente documentazione contrattuale e di base, come pure gli estratti conto/deposito di cui dispone al momento in cui subentra l'assenza di contatti. Quest'obbligo si protrae oltre il termine legale previsto per la tenuta e conservazione degli atti (art. 958f Codice delle obbligazioni) fino alla liquidazione (art. 37m della Legge sulle banche, art. 57 dell'Ordinanza sulle banche) o fino al ripristino del contatto con il cliente.

2. Forme di conservazione

52 I documenti e le annotazioni possono essere conservati nelle forme usuali, ad esempio in atti originali, su supporti elettronici di dati o su film.

IV. Ripristino del contatto con il cliente

1. Principi della ricerca degli aventi diritto

a) Segreto bancario

53 Nella ricerca degli aventi diritto di averi senza contatti, deve essere mantenuto il segreto bancario. Sono fatte salve le misure della banca di cui agli artt. 37l-37m della Legge sulle banche e artt. 46-59

dell'Ordinanza sulle banche.

b) Proporzionalità dei mezzi di ricerca

54 La ricerca individuale da parte delle banche degli aventi diritto deve essere svolta secondo il principio della proporzionalità: il carico amministrativo e le spese devono essere commisurati all'ammontare degli averi in questione e risultare proporzionati anche complessivamente.

2. Ricerca da parte delle banche

55 Non appena le banche riscontrano un'interruzione dei contatti con un cliente, devono tentare di ripristinarli usando strumenti interni quali schedari di indirizzi, elenchi telefonici elettronici, Internet ecc., ma anche contattando, se possibile, un eventuale procuratore, specifiche persone di contatto (cfr. nm 28) o coinvolgendo fornitori di servizi.

56 Qualora le suddette misure diano esito negativo, le banche sono libere di decidere se e quando delegare a una persona di fiducia le ricerche del cliente o dei suoi successori legali. Anche questi passi devono essere compiuti dalle banche tenendo conto, in ogni singolo caso, del principio della proporzionalità.

3. Ricerche svolte dagli aventi diritto tramite l'Ufficio centrale per la ricerca

57 *Ufficio centrale per la ricerca:* il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri designa l'Ombudsman delle banche svizzere come Ufficio per la ricerca da parte degli aventi diritto di averi senza contatti presso le banche svizzere. La SIX SAG gestisce la banca dati degli averi senza contatti.

a) Obbligo di comunicazione delle banche

58 In Svizzera le banche devono comunicare alla SIX SAG i dati dei clienti senza contatti per tutti gli averi d'importo superiore a CHF 500, così come tutte le cassette di sicurezza. Soltanto l'Ombudsman delle banche svizzere, nella sua qualità di Ufficio per la ricerca, può accedere alla banca dati.

59 Non appena un contatto con il cliente può essere ripristinato, la banca in questione deve provvedere alla cancellazione delle indicazioni iscritte nella banca dati. Lo stesso deve essere fatto nel caso in cui, ad esempio, un avere senza contatto si azzeri per effetto degli addebiti di spese e commissioni (cfr. nm 50) o venga saldato da una compensazione.

60 La comunicazione contiene cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo del cliente e di un eventuale procuratore. Ciò vale anche per conti/depositi cifrati o pseudonimi.

b) Condizioni per l'avvio delle ricerche da parte dell'Ufficio preposto

61 Chi si qualifica in modo plausibile come cliente o successore legale di un cliente della banca deceduto o scomparso oppure come suo rappresentante, senza conoscere la banca in questione, può richiedere all'Ufficio per la ricerca d'intraprendere delle ricerche di averi. Affinché l'Ufficio dia inizio alle ricerche, il richiedente deve

62 • rendere plausibile l'esistenza di una relazione d'affari con una banca in Svizzera,

63 • indicare il nome della persona intestataria del conto, del libretto, del deposito o della cassetta di sicurezza,

64 • dimostrare la propria legittimazione relativa all'eventuale relazione esistente (conto, libretto, deposito o cassetta), documentando in particolare la propria identità e il diritto alla successione.

c) Verifica preliminare dell'Ufficio per la ricerca

65 Sulla base dei documenti ricevuti, l'Ufficio esegue una verifica preliminare della richiesta. Se la ritiene giustificata, inserisce la richiesta nella banca dati gestita dalla SIX SAG.

d) Trasmissione della richiesta alla banca interessata

66 Se i dati contenuti nella richiesta corrispondono in misura sufficiente a un nominativo registrato nella banca dati, l'Ufficio per la ricerca la inoltra alla banca interessata per l'esame.

e) **Decisione della banca**

67 La banca esamina con la dovuta diligenza la richiesta ricevuta e decide sulla legittimazione del richiedente basandosi sui dati a sua disposizione. Se la banca necessita di ulteriori informazioni può richiederle all'Ufficio per la ricerca.

68 Se l'esito delle ricerche è positivo, la banca provvede a informare l'Ufficio per la ricerca o direttamente la persona che ha presentato la richiesta; in quest'ultimo caso, deve informare contemporaneamente l'Ufficio per la ricerca.

69 Se l'esito delle ricerche è negativo, la banca provvede a informare soltanto l'Ufficio per la ricerca fornendo una breve motivazione. In caso di dubbio, l'Ufficio per la ricerca è autorizzato a visionare gli atti della banca ed eventualmente a formulare una raccomandazione, unita all'ingiunzione di contattare il richiedente affinché possa far valere direttamente i diritti vantati nei confronti della banca.

f) **Obbligo del segreto bancario**

70 Per quanto riguarda le ricerche, l'Ufficio per la ricerca e la SIX SAG operano su incarico delle banche e del potenziale cliente e sono pertanto vincolati entrambi al segreto bancario ai sensi dell'art. 47 della Legge sulle banche.

g) **Commissioni**

71 Per il disbrigo di tali richieste, di regola l'Ufficio per la ricerca applica una commissione per diritti amministrativi a carico del richiedente. Può tuttavia rinunciare in presenza di particolari circostanze, ad esempio in caso di gravi ristrettezze economiche. Tale commissione è fissata dall'organo di vigilanza dell'Ufficio per la ricerca, in accordo con l'Associazione svizzera dei banchieri. La SIX SAG, da parte sua, può esigere dalle banche il rimborso delle spese sostenute per le comunicazioni.

V. Trasferimento a un'altra banca e liquidazione in caso di non rivendicazione

72 Le misure da adottare in caso di non rivendicazione trovano il loro fondamento giuridico negli artt. 37l-37m della Legge sulle ban-

che e negli artt. 45-59 dell'Ordinanza sulle banche. Le presenti Direttive assumono un valore sussidiario rispetto alla legge e all'ordinanza e hanno lo scopo di concretizzarne l'attuazione pratica.

1. Trasferimento a un'altra banca

73 Per il trasferimento a un'altra banca le banche possono agire liberamente nel quadro delle norme sancite dall'art. 371 della Legge sulle banche e dagli artt. 46-48 dell'Ordinanza sulle banche.

2. Pubblicazione e liquidazione

74 Conformemente a quanto previsto all'art. 50 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche, le banche usano una piattaforma elettronica per la pubblicazione degli averi non rivendicati. La SIX SAG (o eventualmente un altro fornitore di servizi incaricato dall'Associazione svizzera dei banchieri) gestisce questa piattaforma secondo i più moderni standard di sicurezza. Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri designa l'Ombudsman delle banche svizzere come Ufficio presso il quale occorre notificare le pretese ad averi non rivendicati (Ufficio di comunicazione).

75 Le banche devono pubblicare gli averi superiori a CHF 500 non rivendicati da 50 anni (art. 49 dell'Ordinanza sulle banche). A tale scopo trasmettono i dati sui suddetti averi alla SIX SAG (cfr. nm 88) in modo continuativo o a intervalli regolari, almeno una volta all'anno. Quest'ultima riprende i dati trasmessi dalla banca notificante e li pubblica a flusso continuo dopo averne avuto l'accesso.

76 Nel calcolo dell'importo determinante per l'obbligo di pubblicazione, che scatta a partire da CHF 500, si tiene conto dell'ammontare complessivo degli averi non rivendicati amministrati da una banca per una stessa persona (art. 59 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). Per la valutazione valgono i principi riportati qui di seguito.

77 • Per gli *averi in conto e i libretti* si considera il saldo, più gli interessi fissati contrattualmente maturati fino alla fine

dell'anno precedente, meno le spese e le commissioni (cfr. nm 50).

- 78 • Per i *titoli*, i *diritti valori* e i *metalli preziosi* si considera il corso della borsa o il valore di mercato alla fine dell'anno precedente, meno le spese e le commissioni (cfr. nm 50). Se non è disponibile né il corso di borsa né il valore di mercato, si prende il valore nominale.
- 79 • Per i *beni che, a una stima immediata, chiaramente non superano il valore di CHF 500* non occorre procedere alla pubblicazione. Ciò vale, ad esempio, per il contenuto delle cassette di sicurezza. La banca è tuttavia autorizzata a fare comunque una pubblicazione per tali beni. Nella pubblicazione viene aggiunta la dicitura «Cassetta di sicurezza – valore sconosciuto». Per i beni che hanno probabilmente un valore superiore a CHF 500, però non immediatamente individuabile, è necessario effettuare la pubblicazione che può recare, analogamente ai beni di valore inferiore, la dicitura «Cassetta di sicurezza – valore sconosciuto».
- 80 «La banca pubblica l'appello anche su un altro mezzo di comunicazione se le circostanze del singolo caso fanno ritenere che, per rintracciare gli aventi diritto, sia opportuna la pubblicazione anche su tale mezzo» (art. 50 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche).
- 81 Se le indicazioni in possesso della banca consentono il ripristino successivo del contatto con il cliente (cfr. nr 53-73) che viene effettivamente ristabilito, gli averi non hanno più lo status di non rivendicati e pertanto non devono essere né pubblicati né liquidati.
- 82 «Sempre che siano disponibili» occorre pubblicare i seguenti dati (art. 49 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche):
- 83 • «*l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la comunicazione*» (art. 49 cpv. 3 lett. a), in genere è quello dell'Ufficio di comunicazione che a sua volta inoltra la notifica alla banca interessata;

84 • *«il nome, la data di nascita e la nazionalità oppure la ditta dell'avente diritto e l'ultimo domicilio o sede conosciuti in Svizzera»* (art. 49 cpv. 3 lett. b), questo vale in particolare per conti/libretti cifrati o pseudonimi. Per le cassette di sicurezza devono essere pubblicati i dati relativi al titolare della locazione. La data di nascita viene presa in considerazione solo per persone fisiche;

85 • *«i numeri di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l'avente diritto»* (art. 49 cpv. 3 lett. c).

86 Qualora «vi si opponga un interesse manifesto dell'avente diritto» si deve rinunciare alla pubblicazione (art. 49 cpv. 3 Preambolo), ad esempio per persone in vista e politicamente esposte.

87 La pubblicazione deve specificare che la banca, in presenza di pretese manifestamente infondate (art. 53 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche), può fatturare i costi risultanti dalla verifica della comunicazione (art. 49 cpv. 4 lett. a) e che «le pretese si estinguono con la liquidazione degli averi» (cpv. 4 lett. b).

88 «La pubblicazione può raggruppare più averi non rivendicati» (art. 50 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle banche). Ciò significa che ogni singola posizione non è necessariamente oggetto di una corrispondente pubblicazione; è possibile infatti riunire più posizioni in un unico elenco e pubblicarle cumulativamente, ad esempio a intervalli regolari, ma almeno una volta all'anno. Le banche decidono autonomamente – nel quadro della legge, dell'ordinanza e delle linee guida vigenti – le modalità di raggruppamento, il momento e la frequenza di pubblicazione.

89 L'Ombudsman delle banche svizzere o il fornitore di servizi incaricato secondo il nr 74 inoltra tutte le pretese comunicate alla banca notificante, qualora i dati contenuti nella comunicazione corrispondano in misura sufficiente a quelli che figurano nella pubblicazione.

90 «Conformemente alle disposizioni legali e contrattuali determinanti nel singolo caso, la banca verifica la fondatezza delle pretese

comunicate sugli averi non rivendicati» (art. 53 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle banche). Se necessita di ulteriori informazioni, normalmente può richiederle alla persona che ha avanzato la pretesa oppure, qualora vi siano motivi giustificati, può rivolgersi all'Ufficio di comunicazione. «Se all'atto della verifica la banca constata che la pretesa è fondata, gli averi corrispondenti non sono più considerati non rivendicati» (art. 53 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). In questo caso la banca si rivolge direttamente all'interlocutore con notifica parallela all'Ufficio di comunicazione.

91 Se la banca constata che la pretesa avanzata è infondata, fa presente all'Ufficio di comunicazione anche questa circostanza. L'Ufficio di comunicazione e la SIX SAG operano su incarico delle banche ed eventualmente dei loro clienti coinvolti; sono quindi vincolati entrambi al segreto bancario (art. 47 della Legge sulle banche). «La banca documenta i risultati delle sue verifiche in maniera da garantirne la tracciabilità» (art. 53 cpv. 4 dell'Ordinanza sulle banche).

92 La banca liquida gli averi al più tardi due anni dopo la scadenza del termine di presentazione, in assenza di una comunicazione, o al più tardi due anni dopo «la constatazione dell'infondatezza delle pretese avanzate», in presenza di una comunicazione, e redige un verbale sia sulla sua decisione di liquidazione che sulla liquidazione (artt. 54-57 dell'Ordinanza sulle banche). La banca destina alla liquidazione gli averi da realizzare che, sulla base del suo potere discrezionale, possono ottenere il ricavo più elevato. La realizzazione può avvenire mediante pubblico incanto, asta in Internet o trattative private. In quest'ultimo caso l'acquirente non può essere un collaboratore della banca o uno dei suoi familiari. La banca ha la facoltà di affidare la realizzazione a persone o società specializzate. Gli averi non rivendicati che non hanno potuto essere realizzati nella procedura prevista dalla banca o che, sulla base del potere discrezionale della banca, non hanno valore di liquidazione vengono offerti in consegna dalla banca alla Confederazione. Se la Confederazione li rifiuta, la banca può distruggerli, seguendo criteri di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, o devolverli a istituzioni riconosciute di pubblica utilità (art. 54 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). I ricavi netti risultanti dalle liquidazioni sono versati, almeno una volta all'anno, all'Amministrazione federale

delle finanze; con il versamento si chiudono le procedure di liquidazione a cui si riferiscono e si estinguono le pretese degli aventi diritto (art. 37m cpvv. 2-3 della Legge sulle banche e art. 57 dell'Ordinanza sulle banche).

VI. Entrata in vigore

93 Le presenti Direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituiscono quelle del 1° luglio 2000.

94 Gli averi che dal 1° gennaio 2015 non sono rivendicati da 50 anni devono essere trasmessi alla SIX SAG in modo continuativo o a intervalli regolari, almeno una volta all'anno, per la pubblicazione.

95 «Per gli averi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013» – cioè il 1° gennaio 2015 – «non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di 5 anni» (disposizione transitoria della modifica alla Legge sulle banche del 22 marzo 2013).

Basilea, dicembre 2014

• Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
T +41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org